

Legge regionale 11 luglio 2000, n.59

Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali: modificazioni.

ARTICOLO 1

(Variazioni dell'indennità di carica)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della LR 13 giugno 1983, n. 47, così come modificato dall'articolo 2 della LR 27 febbraio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:

"Le variazioni dell'indennità di carica percepite dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza."

ARTICOLO 2

(Indennità di funzione dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. Il primo comma, lett. c), dell'articolo 2 ter della LR 13 giugno 1983, n. 47, introdotto con l'articolo 4 della LR 27 febbraio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:

"c) Consigliere segretario del Consiglio, Presidente di Commissione, Presidente di gruppo consiliare;"

ARTICOLO 3

(Normativa fiscale e rimborsi spese)

1. Il sesto comma dell'articolo 4 della LR 13 giugno 1983, n. 47, è sostituito dal seguente:

"I rimborsi spese di cui al presente articolo rientrano tra quelli di cui al comma 1, lett. b), dell'articolo 48 bis del DPR 22.12.1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 bis del DL 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1995, n. 349. Essi sono corrisposti tutti i mesi dell'anno, per la partecipazione alle riunioni istituzionali e per le attività connesse all'espletamento del mandato."

ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in L. 130.000.000.=, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo 100 "Competenze dovute ai membri del Consiglio regionale e competenze componenti della Giunta regionale non consiglieri".

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per i successivi esercizi fara' carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa di ogni singolo anno finanziario.